



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Antonio Genovesi”

SAIC87700C

www.icsanciprianopicentino.edu.it

*Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
Ai Sigg. Docenti
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
Al DSGA
Albo/Sito web
Atti*

Circolare n. 322

OGGETTO: Normativa privacy pubblicazione esiti scrutini ed esami

In riferimento all'oggetto si riporta di seguito quanto previsto dalla normativa vigente sul tema della pubblicazione degli esiti di scrutini ed esami:

1. Vademecum del Garante

Si riportano le disposizioni contenute nel Vademecum “La scuola a prova di privacy” messo a disposizione dal Garante nel maggio 2023 e che attualizza ed amplia i contenuti già presenti nel vademecum diffuso nel 2016.

In esso, nella sezione VOTI ED ESAMI, viene detto:

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell'esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero. Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini (vedi appendice, doc. web n. 9367295). La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati. Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un'ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

Pertanto gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle primarie e delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell'area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo le famiglie degli alunni della classe di appartenenza. I voti riportati nelle singole discipline dall'alunno, invece, sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Solo qualora, invece, l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita l'affissione dei tabelloni.

Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

2. Cosa devono fare le scuole

Le indicazioni contenute nel vademecum del Garante avvallano le disposizioni impartite negli ultimi anni dal Ministero dell’Istruzione che escludono la possibilità di pubblicare gli esiti degli esami all’albo on line ed impongono invece l’uso del registro elettronico per fornire alla classe le informazioni sul passaggio alla classe successiva. Gli esiti degli scrutini potranno essere affissi in tabelloni presso la sede scolastica solo nel caso di indisponibilità del registro elettronico. Gli esiti degli esami, oltre ad essere pubblicati nel registro elettronico, dovranno essere affissi nei tabelloni presso la sede dell’istituto.

In sintesi, le disposizioni di quest’anno sono le seguenti:

2.1 Comunicazione esiti scrutini

Gli esiti degli scrutini devono essere pubblicati nel registro elettronico nelle seguenti aree:

➤ **area riservata alla classe:** riportare gli esiti degli scrutini con la sola indicazione della dicitura “Ammesso” / “Non Ammesso” / “Sospensione del giudizio”. Nel caso delle classi terminali “Ammesso” / “Non Ammesso” alla prova d’esame con i crediti scolastici per la scuola di II grado ed il voto di ammissione per la scuola di I grado. Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

➤ **area riservata alla famiglia:** riportare gli esiti dello scrutinio con i voti in tutte le discipline, il voto in condotta e il credito scolastico (per le classi quinte quello dell’ultimo anno e complessivo).

2.2 Comunicazioni esiti esami

Gli esiti degli esami, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, devono essere resi noti non solo mediante il registro elettronico (accesso limitato ai componenti di una stessa classe) ma anche mediante l’affissione dei tabelloni.

➤ **Registro elettronico:** riportare l’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode.

Mettere la sola dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

➤ **Affissione dei tabelloni:** presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione vanno affissi i tabelloni con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Mettere la sola dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Angela Augusto

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)